

## LAVORI DELLE COMMISSIONI

### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Vice Presidente BARACCO.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori, nonché l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

*In sede referente*, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Magliano: « Proroga del termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione » (592).

Il relatore Riccio espone i precedenti della questione e illustra il disegno di legge, tendente a consentire la formazione di altre regioni oltre quelle indicate nell'articolo 131 della Costituzione, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della norma in esame. Conclude proponendo che, poichè la legge 10 febbraio 1953, n. 62, con l'articolo 73, ha dettato disposizioni per l'applicazione della suddetta norma costituzionale transitoria, nella legge a emanarsi si faccia riferimento solo alla citata norma di esecuzione, fissando, per l'adempimento delle formalità in essa prescritte, un termine di 5 anni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Il senatore Agostino, favorevole, nel merito, al disegno di legge, manifesta il timore che, anche con la nuova formulazione proposta dal relatore, si detti una legge viziata d'incostituzionalità, venendosi in sostanza a derogare con legge ordinaria ad una legge costituzionale.

Il senatore Terracini si dichiara favorevole al provvedimento, aderendo alla formulazione proposta dal relatore.

I senatori Piechele e Raffener si dichiarano essi pure favorevoli al testo proposto dal relatore.

Il senatore Condorelli ritiene che il termine che si vuole prorogare sia scaduto e che comunque non si possa derogare alla XI disposizione transitoria con legge ordinaria.

Quindi, dopo brevi interventi del relatore Riccio e del senatore Magliano, che sostengono la piena legittimità del provvedimento, prende la parola il Sottosegretario per l'interno Bisori, il quale — nulla obiettando circa la sostanza della questione, concernente la possibile costituzione della regione del Molise — fa presente anzitutto che la XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, contenente una deroga all'articolo 132 di questa, non può essere modificata che col procedimento legislativo previsto per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali, in quanto il termine stabilito dalla predetta disposizione XI è evidentemente un termine perentorio. Comunque, ritiene che la legge proposta sia superflua, dato che il termine in questione ha cominciato a decorrere solo dopo che la legge 10 febbraio 1953, n. 62, con l'articolo 73 ha reso possibile l'applicazione della anzidetta XI disposizione transitoria, fissandone le norme di attuazione, e pertanto il termine stesso non è scaduto nè la scadenza ne è prossima.

Indi, dopo repliche dei senatori Magliano e Terracini, il Sottosegretario Bisori conferma

le sue dichiarazioni, e fa presente altresì che il Governo si riserva di esprimere compiutamente il suo parere in Aula.

Infine il Presidente mette in votazione il nuovo titolo e il nuovo testo proposti dal senatore Riccio, che sono del seguente tenore: « Termine per adempiere alle formalità prescritte dall'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. — Articolo unico: Agli effetti dell'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il termine per adempiere alle formalità richieste da detto articolo per sentire le popolazioni interessate alla costituzione di nuove Regioni è di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge ». Il titolo e il testo medesimi sono approvati dalla Commissione, che dà poi mandato al senatore Riccio di presentare la relazione all'Assemblea.

*In sede deliberante*, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri » (1074-D), già approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. Il senatore Nicola Angelini riferisce sul disegno di legge, che torna per la seconda volta al Senato con modifiche apportatevi dall'altro ramo del Parlamento. Con l'attuale formulazione è stato ripristinato il testo già approvato dalla Camera, abolendo peraltro il limite minimo dei cento metri di raggio per la zona di rispetto intorno ai cimiteri per i comuni con meno di 10.000 abitanti, e stabilendo una sanatoria per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione.

Il senatore Raffener chiede che il seguito della discussione venga rinviato, riservandosi di presentare una documentazione per quanto concerne la necessità di adottare norme meno rigide per i piccoli Comuni di montagna.

Il senatore Riccio si associa alla proposta di rinvio, che, dopo brevi interventi del senatore Terracini e dell'Alto Commissario Tessitori, i quali non vi si oppongono, è accolta.

Successivamente la Commissione approva, su relazione del senatore Riccio, che richiama anche il parere favorevole della 5ª Commissione, e dopo interventi del senatore Agostino,

favorevole, del senatore Terracini, favorevole e che auspica uguale trattamento per l'Associazione Medaglie d'oro, del senatore Gramigna, che esprime analogo voto per quanto concerne l'Ente Decorati al valor militare, e del Sottosegretario Zelioli Lanzini, il disegno di legge: « Concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, di un contributo annuo di lire 10 milioni a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare » (1572), già approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato inoltre, dopo un'esposizione del Presidente e un breve intervento del Sottosegretario Zelioli Lanzini, il disegno di legge: « Modifiche all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali » (1722).

Indi la Commissione riprende la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra e Chiaramello: « Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale » (1712), già approvato dalla Camera dei deputati, che, dopo un intervento riassuntivo del relatore Lepore, è approvato con un emendamento, proposto dal senatore Riccio ed accettato dal Sottosegretario Bisori, per il quale, pur essendo i concerti parificati, per quanto concerne il limite massimo entro cui devono essere contenuti i sovrapprezzi sui biglietti d'ingresso in favore del fondo del soccorso invernale, agli spettacoli di lirica e di prosa, il comune limite dei sovrapprezzi stessi è elevato da lire 100 a lire 150.

Ripresa poi la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Luca ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato, escluso dai benefici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, perchè non squadrista » (1013), sempre sulla base del nuovo testo proposto dal relatore Battaglia, questi fa presente che la Commissione finanze e tesoro non ha ancora espresso il parere richiestole sull'articolo aggiuntivo da lui proposto nella seduta del 28 novembre 1956, che la Commissione stessa ha ancora in esame.

Il Sottosegretario Zelioli Lanzini prospetta l'opportunità di approvare il disegno di legge senza ulteriori emendamenti oltre quelli già

apportativi. Avverte inoltre che, se la Commissione avesse ad approvare l'emendamento di cui sopra, egli si vedrebbe costretto a chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge, non potendosi consentire promozioni oltre i limiti dei posti in organico.

Dopo successivi interventi del relatore Battaglia, che insiste nel suo emendamento, e dei senatori Agostino, Lepore e Terracini, favorevoli all'emendamento stesso, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, sia per attendere il parere della Commissione finanze e tesoro sull'emendamento aggiuntivo a suo tempo proposto dal relatore, sia per sentire l'avviso della Commissione stessa su altri emendamenti che siano per essere o siano già stati presentati.

## GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Vice Presidente PANNULLO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

*In sede deliberante*, la Commissione — applicando in via analogica il primo comma dell'articolo 53 del Regolamento — delibera di discutere immediatamente il disegno di legge n. 1805, d'iniziativa del senatore Salomone (Proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria), non iscritto all'ordine del giorno.

Dopo un breve intervento esplicativo del Presidente, la Commissione approva il disegno di legge con un emendamento, proposto dal senatore De Pietro, per il quale la proroga degli sfratti nei Comuni in questione è protratta fino al 31 dicembre 1960.

La Commissione riprende successivamente la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (1723) e — uditi alcuni chiarimenti del Sottosegretario di Stato Scalfaro e brevi dichiarazioni dei senatori Leone, Azara ed Antonio Romano — approva il disegno di legge in un nuovo testo, presentato dal Governo, formalmente emendato rispetto al testo originario.

*In sede consultiva*, la Commissione — su proposta del senatore Pelizzo e dopo brevi interventi dei senatori De Pietro, Cemmi ed

Azara — dà parere favorevole all'approvazione del disegno di legge: « Istituzione del fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (1690), in esame presso la 10ª Commissione (lavoro e previdenza sociale).

## DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente CERICA.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e Bovetti.

*In sede deliberante*, la Commissione procede alla discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Diecidue: « Interpretazione autentica dell'articolo 144 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1779), già approvato dalla Camera dei deputati, ascoltando una relazione del senatore Cadorna.

Il relatore ricorda come la legge n. 1137 stabilisca — all'articolo 144 — che i tenenti colonnelli, i capitani, i tenenti delle armi e i capitani dei servizi, per essere valutati per l'avanzamento debbono, tra l'altro, frequentare e superare determinati corsi. Per i maggiori delle armi e dei servizi la legge non richiede alcun particolare requisito ed esame; unica eccezione viene fatta per i maggiori dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, ai quali si richiede, fra l'altro, la « presentazione di un progetto ».

Sembra che la legge anzidetta debba essere interpretata nel senso che anche i maggiori dei servizi tecnici, da valutare tra il 1º gennaio 1956 e il 31 dicembre 1957, vadano esentati dalla presentazione del progetto. A tanto mira il disegno di legge in esame, di cui il relatore propone l'accoglimento. La Commissione approva il disegno di legge secondo la proposta del relatore.

Si passa quindi alla discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1781), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore, senatore Cadorna, fa presente che il provve-

dimento è inteso ad ottenere che le votazioni dei componenti delle Commissioni di avanzamento abbiano luogo in modo palese, anzichè segreto; rammenta, inoltre, che il testo ministeriale dell'articolo 10, quale fu presentato in origine al Senato, prevedeva la votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Tuttavia, il testo ministeriale fu dapprima modificato dal Senato nel senso di richiedere la votazione segreta per meriti eccezionali; quindi, per successivo emendamento proposto alla Camera, quest'ultimo sistema di votazione fu stabilito per tutte le pronuncie delle Commissioni di avanzamento. Il provvedimento di cui si discute mira a ripristinare la votazione palese ed aggiunge la clausola che il Presidente della Commissione debba pronunciarsi per ultimo.

Dopo che il relatore si è dichiarato favorevole all'approvazione del provvedimento, intervengono nel dibattito numerosi oratori: i senatori Palermo, Prestisimone, Cerutti, Taddei esprimono le loro perplessità e le loro avversioni al disegno di legge, mentre i senatori Jannuzzi, Cornaggia Medici e Messe si dichiarano favorevoli. Su proposta dei Sottosegretari Bovetti e Bosco, la discussione del provvedimento viene rinviata ad altra seduta, allo scopo di dar modo al Governo di presentare alla Commissione ulteriori elementi, che la mettano in grado di esprimere un giudizio più adeguato e pertinente.

*In sede consultiva*, la Commissione ascolta una relazione del senatore Messe, per il parere da darsi alla 9ª Commissione, sul disegno di legge: « Disciplina della ricerca e della coltivazione dei materiali fonti di combustibili nucleari e della produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi » (1741). Dopo un lungo e dettagliato esame del provvedimento, il senatore Messe propone che il disegno di legge per quanto attiene alla parte militare vada approvato, pur manifestando perplessità e riserve circa il congegno generale del nuovo organismo che si vuole creare. Dopo interventi dei senatori Palermo e Jannuzzi, le conclusioni del relatore, messe ai voti, sono approvate.

## FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI.*

### SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Piola.

*In sede referente*, la Commissione ascolta la relazione favorevole del senatore Spagnoli sul disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (1804-*Urgenza*), per il quale l'Assemblea ha deciso la procedura urgentissima. Parlano i senatori: Roda, il quale dopo aver esposto i precedenti del provvedimento, pur non opponendosi alla sua approvazione, rileva la necessità di addivenire ad una sistemazione definitiva della materia relativa alle esenzioni fiscali per l'edilizia, Marina, che mette in evidenza l'importanza psicologica delle esenzioni fiscali come incentivo alle costruzioni e propone di prorogare ulteriormente il termine fino al 31 dicembre 1960, Trabucchi, il quale ritiene di preminente interesse la revisione di tutta la materia e Amigoni, il quale espone alcuni dati relativi all'incidenza delle esenzioni fiscali sul costo delle costruzioni e propone che nella futura sistemazione della materia sia tenuto conto della opportunità di una riduzione graduale delle agevolazioni la cui proroga pertanto è sufficiente fino al 31 dicembre 1957.

Si associano alla proposta del senatore Amigoni i senatori De Luca Luca, Trabucchi e Cenni. Dopo alcune osservazioni del senatore Jannaccone, il Sottosegretario Piola sottolinea come il Governo abbia proposto il termine del 30 giugno 1958 per uniformarlo a quello entro il quale si prevede la possibilità di rivedere tutte le agevolazioni fiscali.

La Commissione dopo aver respinto l'emendamento del senatore Marina per una proroga al 31 dicembre 1960, approva l'emendamento proposto dai senatori Amigoni e Trabucchi e accettato dal relatore, di limitare la proroga al 31 dicembre 1957.

Viene infine autorizzato il relatore a riferire oralmente all'Assemblea esaminando la opportunità di proporre l'aggiunta di un comma con il quale si stabilisca la decorrenza della nuova legge dal 1° gennaio 1957.

*In sede deliberante*, il senatore Braccesi riferisce sul disegno di legge: « Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato » (1799), proponendone l'approvazione. Intervengono nella discussione il senatore Marina, il quale esprime parere contrario all'approvazione del provvedimento, il senatore Roda, il quale espone le sue perplessità circa la coniazione delle monete da 1 lira e da 2 lire consigliando perfezionamenti tecnici nella emissione delle monete cartacee e metalliche, il senatore Jannaccone, il quale critica la futura emissione della moneta da 20 lire che poteva essere più utilmente sostituita da quella di taglio da lire 25, il senatore Trabucchi, il quale esprime i suoi dubbi circa la efficacia della proroga del corso legale delle monete da 1 lira e da 2 lire. Dopo chiarimenti del Sottosegretario di Stato Mott, il disegno di legge è approvato.

Sul disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1798), già approvato dalla Camera dei deputati, riferisce il senatore Spagnolli illustrando le modifiche introdotte dalla Camera al primitivo testo del Governo e proponendone l'approvazione.

Parlano, esprimendo il loro parere favorevole, i senatori Roda, il quale riconosce che col disegno di legge si è fatto un notevole passo avanti nell'ordinamento del personale dei monopoli, il senatore Marina, il quale fa qualche rilievo di carattere tecnico ed i senatori De Luca Luca e Pesenti, i quali mettono in evidenza il consenso sul provvedimento di tutte le categorie sindacali. Dopo alcune osservazioni del senatore Trabucchi, il quale espone la sua perplessità circa l'inquadramento del personale dei gradi iniziali, replica il Sottosegretario di Stato Piola spiegando i criteri che hanno ispirato il disegno di legge in esame e fornendo dati circa l'entità della spesa recata dal provvedimento.

Il disegno di legge infine è approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

#### SEDUTA POMERIDIANA.

Intervengono i Ministri dei lavori pubblici Romita, delle finanze Andreotti e il Sottosegretario di Stato per le finanze iPola.

*In sede referente*, la Commissione inizia l'esame degli emendamenti proposti agli articoli 2, 9, 10, 13 e 18 del disegno di legge: « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (1181), sui quali riferisce il relatore De Luca Angelo. Dopo ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente, il relatore ed i senatori Porcellini, Marina, Gava, Cerutti, Amigoni, De Luca Carlo, Roda e Cenini, replica il Ministro dei lavori pubblici Romita. Dei vari emendamenti presentati, la Commissione decide di accogliere quello del senatore Porcellini all'articolo 2 elevando a 60.000 il numero degli abitanti, quello del senatore Carelli all'articolo 9 e quello del senatore Porcellini all'articolo 18.

La Commissione riprende quindi l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6 del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale » (898, 946, 1020 e 1183-A-bis), sui quali riferisce il relatore Trabucchi. All'ampia discussione prendono parte il Presidente, il relatore, il Ministro delle finanze Andreotti ed i senatori Braitenberg, Roda, Marina, Cenini, Amigoni, Cusenza e Cerutti. Dopo aver accolto l'emendamento presentato dai senatori Montagnani ed altri ed esaminato quello presentato dal senatore Braitenberg, il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è rinviato ad altra seduta.

#### ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente CIASCA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

*In sede deliberante*, la Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti

iscritti nei ruoli speciali transitori » (1582) e: « Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 » (571), d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

La discussione riprende dal secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge governativo. Partecipano al dibattito il Presidente, i senatori Russo Salvatore, Di Rocco, Paolucci di Valmaggione, Roffi, il relatore Lamberti e il Sottosegretario di Stato Scaglia.

Il secondo comma dell'articolo 3 è approvato nel testo proposto dal relatore, sostanzialmente analogo al testo governativo. Il terzo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Sono dispensati dall'esame colloquio i professori di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità relativa all'insegnamento a cui aspirano o che abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse in un concorso a cattedre relativo all'insegnamento cui aspirano ». L'ultimo comma, infine, dell'articolo è approvato nel testo del relatore analogo a quello governativo.

Senza sostanziali modificazioni sono quindi approvati gli articoli 4 e 5.

L'articolo 6 è approvato con un emendamento che stabilisce la decorrenza della carriera dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge, con l'aggiunta in fine del seguente comma: « La stessa anzianità di cui al precedente comma è attribuita ai fini del trattamento economico e della successiva carriera agli insegnanti di ruolo speciale transitorio vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953. Tale anzianità verrà concessa all'atto della nomina nel ruolo ordinario se non c'è stato cambiamento di cattedra; al termine del periodo di prova se c'è stato cambiamento di cattedra. Detti insegnanti conservano in ogni caso a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti, l'eventuale eccedenza di stipendio di cui fruivano nel ruolo speciale transitorio ».

La Commissione approva poi un articolo aggiuntivo, 6-bis, proposto dal relatore, così concepito: « I professori di ruolo speciale tran-

sitorio che passano alle cattedre di ruolo ordinario istituite ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e quelli che vengono iscritti nei ruoli transitori ordinari, continuano a prestare servizio nel posto che occupano come insegnanti di ruolo speciale transitorio. Potranno in seguito essere trasferiti in altri posti o in altre sedi secondo le norme vigenti per i ruoli ordinari e per i ruoli transitori ordinari.

I professori di ruolo speciale transitorio a cui si riferisce l'articolo 5 della presente legge restano nel posto che occupano soltanto finchè non siano disponibili le cattedre di ruolo ordinario alle quali hanno ottenuto il passaggio; al fine del loro graduale collocamento in queste ultime viene redatta una graduatoria di merito sulla base dell'esito dell'esame da loro sostenuto o di quello in conseguenza del quale sono stati dispensati dall'esame stesso. A parità di punteggio i mutilati ed invalidi di guerra avranno la precedenza ».

Senza modifiche è approvato l'articolo 7.

L'articolo 8 è approvato invece nel testo seguente: « I professori di ruolo speciale transitorio che, per non aver partecipato agli esami di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o per non averli superati, non ottengano il passaggio nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, conservano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Per il raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta nel secondo comma di tale articolo per il passaggio al coefficiente superiore il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« In tal caso, altrettante cattedre nel relativo ruolo vanno considerate non disponibili ai fini dei concorsi ».

Gli articoli 9, 10 e 11 sono approvati senza sostanziali innovazioni.

Infine la Commissione approva, su proposta del senatore Russo Salvatore, una norma transitoria, come articolo aggiuntivo, così formulato: « In deroga all'articolo 5 del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i professori di ruolo speciale transitorio, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono trattenuti in servizio sino a che si dia attuazione, nei loro riguardi, a detta legge. Successivamente essi potranno chiedere di sostenere l'esame colloquio previsto al precedente articolo 3 ».

Nella tabella allegata al disegno di legge, relativa all'articolo 5, vengono successivamente apportate le modifiche corrispondenti a quelle introdotte nel testo degli articoli.

Infine, salvo il necessario coordinamento, il disegno di legge n. 1582 è approvato nel suo complesso, intendendosi con ciò assorbito il disegno di legge n. 571 di iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

Sono infine nominati i seguenti relatori:

la senatrice Merlin Angelina sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Savio ed altri: « Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna » (1771);

il senatore Tirabassi sui disegni di legge: « Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche » (1773) e: « Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali » (1772), d'iniziativa del deputato La Malfa;

il senatore Di Rocco sul disegno di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 — istitutivo dell'E.N.A.M. — ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 » (1774);

il senatore Negroni sul disegno di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Termine di decorrenza del provvedimento di collocamento a riposo degli insegnanti elementari che hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio nel periodo dal 1° ottobre 1948 al 30 settembre 1954 » (1776);

il senatore Russo Luigi sul disegno di legge di iniziativa del senatore Galletto: « Proroga dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico » (1784).

## LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Romita e il Sottosegretario di Stato per i trasporti Mannironi.

*In sede deliberante*, la Commissione, udita una relazione del senatore Domenico Romano sul disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvidenze a favore della Basilicata e della Calabria » (1765), già approvato dalla Camera dei deputati, dopo aver preso atto che tale articolo, che stabilisce l'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori di consolidamento di abitati e delle opere di pubblico interesse per il trasferimento di abitati in nuova sede, non ha mai avuto applicazione, approva senza discussione il disegno di legge.

La Commissione esamina successivamente il disegno di legge: « Disposizioni per l'ammmodernamento delle ferrovie della penisola salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (1585). Il senatore Cappellini, in riferimento ad una interrogazione presentata a suo tempo sull'utilizzo dei fondi da parte della società concessionaria, ed allo scopo di assumere informazioni dettagliate, chiede il rinvio della discussione. Prendono quindi la parola il Sottosegretario di Stato Mannironi, il quale mette in evidenza che il motivo dell'interrogazione, addotto dal senatore Cappellini, non è pertinente al provvedimento in esame, il senatore Crollanza che, sottolineata la notevole importanza delle ferrovie della penisola salentina e quindi la grande urgenza del disegno di legge, invita il senatore Cappellini a non insistere nella sua richiesta, il Presidente, il quale fa osservare che un ritardo nell'approvazione del disegno di legge darebbe luogo ad un ritardo nell'inizio della costruzione del materiale rotabile e quindi ad un danno per l'industria meccanica dell'Italia meridionale per la quale il provvedimento in esame rappresenta la garanzia di un lungo lavoro, il senatore Ferrari, che contesta che vi sia stata un'utilizzazione non or-

todossa dei fondi e sottolinea l'opportunità che si giunga rapidamente ad un ammodernamento delle linee ferroviarie pugliesi. Infine il relatore senatore Vaccaro illustra ampiamente il disegno di legge. Il senatore Cappellini dichiara quindi di non insistere nella sua richiesta: si asterrà comunque dalla votazione per ragioni di principio; il senatore Porcellini dichiara che voterà a favore del disegno di legge e il Sottosegretario di Stato Mannironi fornisce ulteriori chiarimenti di carattere tecnico. Il disegno di legge viene infine approvato.

Su relazione del senatore Restagno la Commissione approva da ultimo il disegno di legge: « Aumento del concorso straordinario dello Stato nella spesa per il raddoppio del binario del tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana in concessione all'industria privata » (1667), dopo brevi interventi del senatore Cappellini e del Sottosegretario di Stato Mannironi.

*In sede consultiva*, la Commissione, su proposta del Presidente, decide di trasmettere parere favorevole alla Commissione di finanza sul disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (1804-*Urgenza*).

## AGRICOLTURA (3°)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente MENGHI, indi del Vice Presidente BOSI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

*In sede consultiva*, il Presidente illustra il disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sull'esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli » (1762), proponendo di trasmettere alla 5ª Commissione parere favorevole. Senza discussione la proposta è accolta dalla Commissione.

Il Presidente illustra poi il disegno di legge: « Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali » (1780), per il parere alla 1ª Commissione, concludendo in senso favorevole. Dopo un ampio

dibattito al quale prendono parte i senatori Carelli, Spezzano e Sereni e il Sottosegretario di Stato Vetrone, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*In sede deliberante*, il senatore Dardanelli riferisce sul disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso risone della campagna 1955-56 » (1716), concludendo per l'accoglimento del provvedimento. Il senatore Sereni, prendendo la parola a nome del suo Gruppo, esprime l'avviso che il disegno di legge rivesta un'importanza tale da richiedere la deliberazione dell'Assemblea. Dopo brevi dichiarazioni del Sottosegretario Vetrone, in seguito alla presentazione formale della richiesta di rimessione all'Assemblea, la Commissione, *in sede referente*, dà mandato di fiducia al relatore Dardanelli per la presentazione della sua relazione all'Assemblea.

Riprendendo quindi la seduta *in sede deliberante*, la Commissione ascolta la relazione del senatore Monni sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Passaggio nei ruoli del personale d'ordine (gruppo C) del Corpo forestale dello Stato dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie » (1560). Sottolineata l'importanza crescente assunta dal Corpo forestale in seguito ai provvedimenti di riforma fondiaria e posta in risalto la insoddisfacente condizione del personale del Corpo, conclude proponendo alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge che soddisfa alle richieste di una così benemerita categoria.

Prendono la parola, a favore del disegno di legge, i senatori Carelli, Sereni, Spezzano e Bosia e il Sottosegretario di Stato Vetrone. Il senatore Spezzano e il Sottosegretario di Stato si riservano tuttavia di presentare, in sede di discussione degli articoli, taluni emendamenti di carattere tecnico che assicurino la migliore attuazione del provvedimento di legge.

Infine il Presidente, tenuto conto del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta per consentire una presa di contatto con esponenti della 5ª Commissione al fine di chiarire gli equivoci che hanno dato origine alla sua opposizione.

INDUSTRIA (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente LONGONI.*

Interviene il Commissario per il turismo Romani.

*In sede referente*, la Commissione, su proposta del Presidente e dopo un breve intervento del senatore Montagnani, nomina i senatori Battista e Tartufoli relatori sui disegni di legge n. 1063 (d'iniziativa dei senatori Perrier e Caron), n. 1404, (d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri) e n. 1741 (d'iniziativa governativa) riguardanti la disciplina della ricerca e coltivazione dei materiali fonti di combustibili nucleari e della produzione e utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi.

Rimane inoltre stabilito che l'esame dei tre disegni di legge sarà affrontato congiuntamente. Il senatore Montagnani dichiara che l'opposizione si riserva di indicare, eventualmente, un relatore di minoranza.

*In sede deliberante*, la Commissione discute il disegno di legge: « Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677).

Riferisce il senatore Battista, il quale si dichiara favorevole al disegno di legge che prevede la integrazione del fondo di rotazione a carattere permanente per finanziamenti alberghieri (costituito con la legge 4 agosto 1955, n. 691) con 5 miliardi del prestito concesso dagli Stati Uniti d'America con accordo del 23 maggio 1955. Il relatore propone, inoltre, un emendamento tendente ad ammettere la possibilità che il fondo di rotazione conceda finanziamenti anche per la costruzione di alberghi di lusso.

Dopo brevi interventi dei senatori Moro e Braitenberg, che si dichiarano contrari all'emendamento suggerito dal relatore, prende la parola il senatore Molinelli, il quale rileva che il disegno di legge inteso ad approvare e rendere esecutivo l'accordo stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 23 maggio 1955 non è stato ancora approvato dal Parlamento e sarebbe pertanto sommamente scor-

retto provvedere alla destinazione di somme derivanti da un accordo internazionale non ancora approvato nelle forme costituzionali. Si dichiarano favorevoli alla proposta del senatore Molinelli i senatori Montagnani e Carlo De Luca; contrari, invece, il Commissario Romani ed il senatore Bellora. Dopo un intervento esplicativo del Presidente, la proposta di rinvio presentata dal senatore Molinelli è approvata.

Il senatore Braitenberg riferisce successivamente sul disegno di legge: « Integrazione delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1738), già approvato dalla Camera dei deputati. Interloquiscono brevemente i senatori Bussi, Moro e Carlo De Luca; la Commissione approva quindi, senza modificazioni, il disegno di legge, ed approva inoltre un ordine del giorno, proposto dal relatore, con il quale si invita il Governo a presentare, con la massima sollecitudine, il disegno di legge organica sulle Camere di commercio, industria e agricoltura e si esprime contemporaneamente il voto che — in attesa dell'approvazione della suddetta legge — il Governo segnali ai prefetti l'opportunità che, in caso di sostituzione, sia nominato rappresentante dell'artigianato nelle Giunte camerali il Presidente della Commissione provinciale dell'artigianato, eletto ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Si passa poi all'esame del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, numero 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari » (1739), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione, udita una breve esposizione del relatore, senatore Carlo De Luca, approva, senza discussione, il disegno di legge, per il quale chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale dalla quale ha tratto la notizia stessa.

*In sede consultiva*, la Commissione, su proposta del senatore Braitenberg, dà parere favorevole all'approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe dogana-

li, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955 » (1725), in esame presso la 3ª Commissione permanente.

Il senatore Carlo De Luca infine è nominato relatore sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano » (1777).

## LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Vice Presidente GRAVA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

*In sede deliberante*, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » (1257-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. Riferisce il senatore De Bosio, il quale, dopo avere riepilogato le fasi della discussione del disegno di legge nei due rami del Parlamento, esprime il proprio avviso sui tre emendamenti contenuti nel nuovo testo della Camera rispetto a quello precedentemente approvato dal Senato: e a questo proposito dichiara di ritenere accettabile, in quanto non sostanzialmente rilevante, l'aggiunta nell'articolo 1 dell'inciso « a pena di decadenza »; si dichiara contrario alla riduzione ad un anno del termine (che il

Senato aveva fissato in 5 anni) per la proposizione dell'azione giudiziaria, di cui all'articolo 2; e infine accoglie l'emendamento soppressivo dell'ultima parte dello stesso articolo 2 (concernente l'imposizione di una penale all'I.N.P.S.), che la Commissione del Senato aveva aggiunto nella precedente discussione contro l'avviso dello stesso relatore.

Parlano successivamente i senatori Petti, Bolognesi, Fiore e Mancino, i quali sostengono l'opportunità che la Commissione confermi il testo precedentemente approvato, fatta eccezione per l'ultima parte dell'articolo 2, sulla quale non insistono.

Dopo la replica del relatore e dopo un intervento del Sottosegretario di Stato Sabatini, il disegno di legge viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, salvo il ripristino, all'articolo 2, del termine di 5 anni per la proposizione del ricorso all'autorità giudiziaria.

Sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazione della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1362), il Sottosegretario di Stato Sabatini fa una breve dichiarazione, preannunciando la presentazione di emendamenti da parte del Governo. Ma essendo il relatore, senatore Vaccaro, impegnato in altra Commissione, la trattazione della materia viene rinviata ad altra seduta.